

BOZZE DI STAMPA

4 luglio 2024

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (1138-A)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di contenere le congiunture avverse, derivanti dal conflitto russo-ucraino» inserire le seguenti: «e dall'incremento dei prezzi dei carburanti».

1.450 (già em. 1.4)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «settore cerealicolo» inserire le seguenti: «, al settore vitivinicolo»;

b) dopo le parole: «granchio blu" (Callinectes sapidus)» inserire le seguenti: «ed agli attacchi di peronospora della vite (Plasmopora viticola),»

1.451 (già em. 1.7)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente,» con le seguenti: «Le imprese agricole, singole e associate, anche in forma cooperativa, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023 o in un periodo consecutivo di dodici mesi che decorre dal primo giorno di uno dei mesi del 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari e/o una riduzione delle quantità prodotte e/o abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime e di quelli energetici, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno o ai dodici mesi precedenti».

1.452 (già 1.8)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire le parole da: «Le imprese agricole» fino alle parole: «rispetto all'anno precedente, » con le seguenti: «Le imprese agricole, singole e associate, anche in forma cooperativa, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023 o in un periodo consecutivo di dodici mesi che decorre dal primo giorno di uno dei mesi del 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari e/o una riduzione delle quantità prodotte e/o abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime e di quelli energetici, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno o ai dodici mesi precedenti.».

1.453 (già em. 1.12)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» *con le seguenti:* «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»

b) *sostituire le parole:* «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» *con le seguenti:* «è sospeso, per dodici mesi il pagamento»

1.11

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» *con le seguenti:* «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» *e le parole:* «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» *con le seguenti:* «è sospeso, per dodici mesi il pagamento».

1.16

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: "dell'acquacoltura," *inserire le seguenti:* "nonché le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,".

1.454 (già em. 1.21)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «nell'anno 2023» *inserire le seguenti:* «e nell'anno 2024»

b) *sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

1.25

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire le parole: «pari almeno al 20 per cento» con le seguenti: «pari almeno al 10 per cento».

1.455 (già 1.27)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: «pari almeno al 20 per cento» ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «ovvero che abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime».

1.456 (già sub 1.28/1)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2 sostituire le parole: "o hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento", con le seguenti: "o che hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 40 per cento".

1.31

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «della parte capitale».

1.33

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso in cui il mutuo oggetto della sospensione sia nella fase iniziale del periodo di ammortamento e la quota interessi risulti prevalente nell'importo della rata medesima, la sospensione per la durata di 12 mesi del pagamento della rata del mutuo si applica sia alla quota capitale sia alla quota interessi.» e al secondo periodo, dopo le parole: «delle misure di cui al primo» inserire le seguenti: «e al secondo».

1.457 (già em.1.38)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese del settore agroalimentare, anche attraverso il sistema dei confidi, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 11-*quater* è sostituito con il seguente: "11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".»*

1.458 (già em. 1.41)

FREGOLENT, MUSOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo le parole: «degli approvvigionamenti alimentari,» sono inserite le seguenti: «nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 "Quadro temporaneo di crisi e transizione

per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", relative agli aiuti di importo limitato.».

b) al comma 4, dopo le parole: «anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)», sono inserite le seguenti: «I decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì modificati al fine di sostituire i riferimenti ai regimi di aiuti "de minimis" con quelli al "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", relative agli aiuti di importo limitato.».

1.42

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo le parole: "degli approvvigionamenti alimentari," sono inserite le seguenti: "nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», relative agli aiuti di importo limitato"»;

b) al comma 4, dopo le parole: «anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)», inserire le seguenti: «I decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì modificati al fine di sostituire i riferimenti ai regimi di aiuti "de minimis" con quelli al "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", relative agli aiuti di importo limitato.».

1.47

Aurora FLORIDIA, GIACOBBE

Al comma 4, sostituire le parole: «stipulazione di una polizza assicurativa contro i», con le seguenti: «certificazione dei».

1.459 (già 1.52/1)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 4, sostituire le parole: «1 milione», ovunque ricorrano, con le seguenti: «5 milioni».

1.53

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «Con decreto» con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti»;

b) sostituire le parole: «possono essere destinate» con le seguenti: «sono destinate, per l'anno 2024,»;

c) dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «nel limite complessivo di 32 milioni per l'anno 2024»;

d) dopo il comma 7, aggiungere le seguenti: «quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.54

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 5, sostituire le parole: «Con decreto» con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti» e le parole: «possono essere destinate» con le seguenti: «sono destinate, per l'anno 2024,».

1.56

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 5, dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «nel limite complessivo di 32 milioni per l'anno 2024».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere le seguenti: «quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.460 (già em. 1.59)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 5, dopo le parole «imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura» aggiungere le seguenti: «, nella misura di almeno 12 milioni di euro,»

1.461 (già em. 1.68)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 5 milioni di euro ai produttori di soia».

1.462 (già 1.61/1)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 5-bis, sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «7 milioni».

Conseguentemente, al comma 5-ter sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «7 milioni».

1.463 (già sub 1.61/2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 5-ter, sostituire le parole: «delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.», con le seguenti: «corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

1.464 (già 1.70)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-quater. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024". Ai maggiori oneri di cui al presente comma pari a 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.81

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 7, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo quelli riguardanti il solo acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature effettuati dai coltivatori diretti per importi complessivi non inferiori a 15.000 euro.».

Conseguentemente al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.82

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 7, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelli riguardanti il solo acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature effettuati dai piccoli imprenditori della pesca per importi complessivi non inferiori a 10.000 euro.».

Conseguentemente al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.84

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura per l'anno 2024, per l'anno 2024 è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

1.465 (già em. 1.94)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*quinqies*. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite con le seguenti: «160 milioni di euro per l'anno 2024».

1.466 (già em. 1.102)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*quinques*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».

1.467

CATTANEO

Al comma 9-bis, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) le parole: "31 dicembre 2024" sono soppresse.»

1.468 (già 1.91)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 9-quater, aggiungere i seguenti:

«9-*quinquies*. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".

9-*sexies*. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-*quinquies*, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.469 (già 1.103)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-*quinquies*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».

1.470 (già 1.109)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 9-quater, inserire il seguente:

«9-*quinquies*. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".».

1.471 (già em. 1.111)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-*quinquies*. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica» sono aggiunte le seguenti: «,compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».

ORDINE DEL GIORNO

G1.450

ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138);

premesso che:

sono recentemente emersi, in sede di interpretazione, alcuni dubbi circa la qualifica come rifiuti dei residui derivanti da manutenzione e, in particolare, della gestione forestale e della manutenzione del verde, che oltre a generare dubbi e rischi di contestazione sui regimi autorizzativi, ne disincentivano l'applicazione da parte degli operatori, con una destinazione alla gestione rifiuti di una significativa quantità di sostanze ed oggetti che potrebbero essere utilmente destinati ad altri cicli produttivi; ciò ha determinato una situazione complessa, con il rischio di chiusura di molti impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, di danni per le imprese e di aumento di costi per le amministrazioni locali;

in un'ottica di economia circolare e di promozione delle fonti rinnovabili di energia, occorre fare chiarezza in merito alla possibilità di applicare la qualifica di sottoprodotti anche ai residui derivanti da attività di cura del verde e gestione forestale, dei residui derivanti da attività di manutenzione e servizio, nonché dei prodotti agricoli o alimentari invenduti in quanto non più destinati al mercato o al consumo umano e che vengano impiegati in altri cicli produttivi, come ad esempio l'impiego energetico, se non determinano rischio ambientale o sanitario, ovvero che non risultino contaminati da mate-

riali misti o che non necessitino comunque di operazioni di cernita prima del loro impiego;

sarebbe opportuno inoltre specificare che, in merito alla nozione di cura e manutenzione, l'attività di gestione e cura del verde, pubblico o privato, così come le attività di servizi e di manutenzione svolte in altri settori, siano da considerarsi attività economiche e produttive, realizzando servizi e risultati in termini di cura e gestione dei beni su cui vengono effettuate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in un'ottica di economia circolare e di promozione delle fonti rinnovabili di energia, di chiarire l'estensione della qualifica di sottoprodotto, al fine di ridurre la produzione di rifiuti valorizzando le risorse naturali riutilizzandole per produzione energetica da fonte rinnovabile riducendo l'utilizzo del fossile.

EMENDAMENTI

1.0.450 (già 1.0.11)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-0.bis (Modifiche
al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)

1. Al comma 3 dell'articolo 20-*sexies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente:

"*i-bis*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'art. 12."»

Art. 1-bis

1-bis.450 (già 1.0.30/1)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, capoverso "2-bis" sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «6 milioni».

Art. 1-ter

1-ter.0.450 (già 1.0.10)

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quater

(Compensazioni per arresto definitivo dell'attività di pesca)

1. In merito alle procedure di compensazione inerenti le demolizioni derivanti dall'arresto definitivo dell'attività di pesca, di cui all'articolo 20 del Reg. (UE) 1139/2021, esaurite le graduatorie di merito per ciascuna GSA, le eventuali risorse residue previste nei rispettivi GSA ed inerenti i sistemi di pesca ivi indicati sono ripartite nella medesima GSA sulla scorta di sistemi di pesca individuati a prescindere dalla LFT, senza alcun trasferimento ad altre GSA.».

1-ter.0.451 (già 1.0.12)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quater

(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per

l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con

le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024.».

1-ter.0.452 (già 1.0.14)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quater

(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)

1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che alla data del 1° luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2024 sia sospeso sino al 31 dicembre 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La richiesta prevista al comma 1 è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 31 dicembre 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 1.

3. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 2, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di *leasing* sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 1. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 per cento dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

4. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 1, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di *leasing* sospesi ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 1, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di *leasing* sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

5. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50 per cento del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 2 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo.

6. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

7. La sezione speciale di cui al comma 2 viene finanziata con risorse pari a 200 milioni per l'anno 2024.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

Art. 2

2.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera a), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81".

2.450 (già em. 2.2)

FREGOLENT, MUSOLINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera a), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.».

2.6

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni di maggior favore,».

2.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai», aggiungere le seguenti: «coltivatori diretti e dai».

2.9

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole: "nelle zone agricole" con la seguente: "nei territori".

2.10

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 31 luglio 2023, n. 100," aggiungere le seguenti: "nonché nelle zone agricole dei comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la della Regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108 del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023,".

2.451 (già 2.12)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole da: « trovano applicazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «trovano applicazione nella misura del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « 67,45 milioni di euro» con le seguenti: « 104,7 milioni di euro».

2.452 (già em. 2.13)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve eventuali agevolazioni contributive di miglior favore spettanti ai datori di lavoro agricolo interessati.».

2.14

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "Sono fatte salve eventuali agevolazioni contributive di miglior favore spettanti ai datori di lavoro agricolo interessati.".

2.453 [già sub. 2.0.100/8 (testo corretto)]

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli eventi atmosferici alluvionali, siccitosi, e alle grandinate, frane e inondazioni occorsi nei mesi di maggio e giugno 2024»

2.20

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, nel limite di spesa complessiva di 50 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni per l'anno 2025, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis si applica anche in caso assunzione con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno.

2-quater. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 50 milioni per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.".

2.23

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.33

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima."

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel settore della pesca".

2.36 (testo 2)

VERDUCCI, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, si avvale dei funzionari di gara addetti al controllo e disciplina delle corse e manifestazioni ippiche.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, e della delibera commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali il 19 marzo 2002, i funzionari di gara partecipano allo svolgimento delle corse e manifestazioni ippiche e provvedono al controllo sulla regolarità tecnica e sportiva delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella e all'adozione dei provvedimenti disciplinari loro riservati in base alle rispettive competenze come definite dalla vigente normativa regolamentare. Le finalità di controllo e disciplina vengono perseguite dai funzionari di gara nelle diverse qualifiche loro attribuite dai Regolamenti delle corse e manifestazioni sella.

4-quater. Il reclutamento, la formazione e la nomina dei funzionari di gara spetta al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'Ippica - Direzione generale per l'Ippica, secondo le norme disciplinate dal "Regolamento per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 e adottato con decreto ministeriale del 23 febbraio 2015, n. 11930.

4-quinquies. I funzionari di gara esercitano la loro attività verso un corrispettivo definito dalla "Disciplina dei compensi spettanti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano" approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 2017, n. 82001. I funzionari di gara sono "funzionari onorari", in quanto l'attività lavorativa prestata costituisce oggetto di servizio volontariamente prestato su incarico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

I lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricoprire l'incarico di funzionario di gara, prestando la propria collaborazione fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione e autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

4-sexies. I compensi ai funzionari di gara di cui al comma 4-quinquies, sono soggetti all'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi fino a 15.000 euro non costituiscono base imponibile ai

fini fiscali, né ai fini del calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente. Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite di 15.000 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo, su cui si applicheranno gli scaglioni secondo le norme del Testo unico delle imposte sui redditi.

4-septies. I compensi dei funzionari di gara sono assoggettati alla tutela previdenziale INPS Gestione separata cui il funzionario di gara dovrà iscriversi. Le trattenute INPS si applicano sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro, di cui due terzi a carico del committente e un terzo a carico del funzionario di gara. Il funzionario di gara provvede a stipulare una autonoma assicurazione per la copertura dei rischi inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa.

4-octies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *4-bis* a *4-septies*, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.37

VERDUCCI, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: « *4-bis.* All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "*4-bis.* Agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano spetta, per ciascuna giornata di corse ovvero per ciascun incarico ricevuto, un'indennità di funzione e il rimborso delle spese nonché, in casi specifici, un'indennità aggiuntiva. L'ammontare delle indennità, le condizioni e le modalità per la loro erogazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *4-bis*, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»".

2.38

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

2.454 (già em 2.40)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esone-

ro di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

2.41

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore".

2.455 (già em.2.42)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.».

2.456 (già em. 2.45)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. .Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono procedere alla raccolta del prodotto presso le aziende dei soci come attività accessoria al conferimento oppure nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, utilizzando propri lavoratori dipendenti.»

2.457 (già em. 2.47)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, non si applica per lavori inerenti ad attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 effettuate da imprese forestali iscritte in apposito Albo Regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo o forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.»

2.0.450 (già em. 2.29)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

1. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) *interventi per far fronte ai danni*

alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto gli indennizzi parziali di cui all'articolo 12.»

Art. 2-bis

2-bis.450 [già 2.0.100 (testo corretto)/2]

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «straordinarie ondate di calore,» inserire le seguenti: «ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, definisce i presupposti e le condizioni,»;

b) sostituire la parola: «effettuate» con le seguenti: «da effettuare»;

c) dopo le parole: «31 dicembre 2024» inserire le seguenti: «e conseguentemente»;

2-bis.451 [già 2.0.100 (testo corretto)/3]

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole: «agli operai agricoli a tempo» inserire la seguente: «determinato»

Conseguentemente:

1) al medesimo comma 1, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «15 milioni di euro»

2) al comma 3, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «15 milioni»

2-bis.452

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, sostituire le parole: "2 milioni" con le seguenti: "20 milioni";*

- *al comma 2, sostituire le parole: "11 milioni" con le seguenti: "50 milioni";*

- *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

- *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

2-bis.453 [già 2.0.100 (testo corretto)/5]

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, le parole da "e che abbiano" a "n. 102," sono soppresse;

b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice ci-

vile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.".»

2-bis.454 [già 2.0.100 (testo corretto)/6]

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa secondo le modalità, le condizioni e i presupposti definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, salvaguardando gli accordi anche su base provinciale di miglior favore.».

2-bis.455 [già 2.0.100 (testo corretto)/7]

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1-bis.* Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.».

2-bis.456 [già 2.0.100 (testo corretto)/1]

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «straordinarie ondate di calore,» inserire le seguenti: «ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, definisce i presupposti e le condizioni,»;*

b) *sostituire la parola: «effettuate» con le seguenti: «da effettuare»;*

c) *dopo le parole: «31 dicembre 2024» inserire le seguenti: «conseguentemente alla quale»;*

2-bis.457 [già 2.0.100 (testo corretto)/9]

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, dopo le parole: «lettere m), n) e o)» inserire le seguenti: «, nonché alle imprese che svolgono attività lavorative all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, quali la movimentazione di merci, la manutenzione di parchi e giardini, la cantieristica stradale con riferimento a lavori di idraulica e di manutenzione della rete elettrica e del gas, l'allestimento di ponteggi e impalcature.».

Conseguentemente:

1) *al medesimo comma 2, sostituire le parole: «11 milioni» con le seguenti: «20 milioni di euro»*

2) *al comma 4, sostituire le parole: «11 milioni» con le seguenti: «20 milioni»*

2-bis.458 [già 2.0.100 (testo corretto)/10]

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta una indennità in-

tegrativa, ai sensi dell'articolo 47-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2-bis.459 [già 2.0.100 (testo corretto)/11]

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I lavoratori di cui al comma 2 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa secondo le modalità, le condizioni e i presupposti definiti da ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, salvaguardando gli accordi anche su base provinciale di miglior favore.».

2-bis.460 [già 2.0.100 (testo corretto)/12]

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.».

2-bis.461 (già sub. 2.0.400/6)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 3, inserire, infine, il seguente periodo: «L'attestazione di conformità deve essere rilasciata dall'INPS entro 30 giorni dalla richiesta. In assenza di risposta entro il predetto termine, la richiesta si intende accolta».

2-bis.462 [già em 2.0.100 (testo corretto)/14]

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 5, sostituire le parole «7,5 milioni di euro» con le seguenti «10 milioni di euro».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2-ter

2-ter.450 (già 2.0.200/1)

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL,» inserire le seguenti: «ai fini della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dalle imprese agricole ai fini della prevenzione e del contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare,».

2-ter.451 (già 2.0.200/2)

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire, su base regionale, ulteriori procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica, un contingente di 500 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore ordinario, di 800 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, di 500 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari e di 500 unità di personale amministrativo, a decorrere dall'anno 2024. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 13.900.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

2-ter.452

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, sostituire le parole da: "*, nei limiti delle economie utilizzabili" *fino alla fine del comma, con le seguenti: ". Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."*;

- *al comma 3 sostituire le parole da: "*, nei limiti delle economie utilizzabili" *fino alla fine del comma, con le seguenti: ". Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."*

2-ter.453

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, sostituire le parole da: ", nei limiti delle economie utilizzabili" *fino alla fine del comma, con le seguenti: ". Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."*

2-ter.454 (già 2.0.200/5)

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, ulteriori 1.200 unità di personale, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnico, ai cui oneri, pari a euro 7.300.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

2-ter.455

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 3, sostituire le parole da: ", nei limiti delle economie utilizzabili" fino alla fine del comma, con le seguenti: ". Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2-ter.456 (già 2.0.200/11)

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, ulteriori 250 unità di personale, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnico, ai cui oneri, pari a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contribu-

ti pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

2-ter.457

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 4, sopprimere le parole: "Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando."

Art. 2-quater

2-quater.450 (già 2.0.300/1)

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso "5-bis", dopo le parole: «anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale» inserire le seguenti: «, nonché della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dalle imprese agricole e del relativo DURC ai fini della prevenzione e del contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare.» e dopo le parole: «l'ispettorato nazionale del lavoro (INL)» inserire le seguenti: «la Guardia di finanza, l'Arma dei Carabinieri» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Alla formazione e all'aggiornamento del Sistema informativo concorrono, altresì, i verbali ispettivi della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza nei confronti delle aziende agricole, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce lo strumento necessario all'impresa agricola, indipendentemente dalla forma giuri-

dica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.»

2-quater.451

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«4-bis. Tutte le risorse derivanti dalla inflizione delle sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, di cui agli articoli 8 e 9 decreto legislativo del 23 maggio 2016, n. 103, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297 e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, confluiscono in un fondo denominato "Fondo per le vittime del reato di caporalato", istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato per i due terzi al risarcimento dei danneggiati, siano essi vittime o loro superstiti e per un terzo a campagne informative di contrasto al fenomeno del caporalato.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.»

2-quater.452

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato «Caporalatofree», da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.»

Art. 2-quinquies

2-quinquies.450

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2-quinquies.451 (già 2.0.400/4)

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Per la partecipazione agli appalti di cui al comma 2, le imprese di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) e e) devono possedere il documento unico di regolarità contributiva, nonché la congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa medesima.

2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce, altresì, lo strumento necessario alle imprese di cui al comma 2-bis per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.»

2-quinquies.452 [già sub. 2.0.100/16 (testo corretto)]

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il medesimo trattamento è riconosciuto agli operai agricoli a tempo determinato che risultino in forza alla data del 1 giugno 2024 e siano stati assunti per un numero di giornate non inferiore a cinquanta.»

2-quinquies.453

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

- a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al presente comma provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma.»

2-quinquies.454

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al denunciante è riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo"».

2-quinquies.0.450 (già 2.0.4)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-sexies.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quinquies.0.451 (già 2.0.13)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-sexies

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma è sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2-quinquies.0.452 (già 2.0.19)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-sexies

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)

1. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: »i-bis). Interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12.«.

2-quinquies.0.453 (già 2.0.22)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-sexies

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo di assicurazione per mezzi agricoli)

1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "Fino al 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2025".»

Art. 3

3.450 (già 3.1)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) è elevato al 100 per cento del danno accertato.».

3.2

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « del presente decreto» con le seguenti: « della legge di conversione del presente decreto».

3.3

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. Le imprese agricole che nel corso della campagna 2023 hanno subito perdite produttive a causa delle gelate tardive e di altri eventi climatici avversi e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Per le medesime cause, si dispone l'innalzamento della percentuale di copertura dello strumento Agricat, prevedendo parametri risarcitori più alti per gli indennizzi dei danni alle produzioni frutticole per l'annata 2023, in modo da poter garantire almeno la produzione dell'annata stessa.».

3.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di fronteggiare le perdite produttive di raccolto, registrate nell'annata 2023, derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, le

imprese agricole che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere alle misure previste per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4.».

3.451 (già 3.22)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 5, sostituire le parole: «di ulteriori 2 milioni di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro».

3.452

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 5, sostituire le parole: «di ulteriori 2 milioni» con le seguenti: «di 10 milioni di euro»

3.453 (già 3.25)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: «ulteriori 2 milioni» con le seguenti: «ulteriori 5 milioni» e al secondo periodo dopo le parole: «si provvede» inserire le seguenti: «per un ammontare pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per un ammontare pari ad 1 milione di euro».

3.454 (già 3.27/1)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "si provvede" inserire le seguenti: "per un ammontare pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per un ammontare pari ad 1 milione di euro" e sopprimere le parole da "quanto a 1 milione" fino alla fine del periodo.

3.455 (già 3.28/1)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 5-ter, sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «5 milioni».

3.456 (già em. 3.33)

MUSOLINO, FREGOLENT

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-quinquies. Ai pagamenti effettuati alle imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che accedono agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo non si applica la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e la verifica del documento unico di regolarità contributiva di cui alla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

3.457 (già em. 3.39)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*quinqüies*. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «finalizzato alla erogazione di contributi per la» sono aggiunte le seguenti: «estirpazione e».

3.458

MUSOLINO, FREGOLENT

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai pagamenti effettuati alle imprese agricole con sede operativa in Sicilia, colpite dall'emergenza siccità per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva non si applica la verifica di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e la verifica del documento unico di regolarità contributiva di cui alla legge 28 gennaio 2009 n. 2.»

3.459

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

«8-*quinqüies*. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari in seguito alla comparsa di danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola), possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al

primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione e' modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalita', nonche' assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo e' automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni di cui al presente comma saranno concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento UE 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.».

3.460 (già 3.36)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

«8-quinquies. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari in seguito alla comparsa di danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché' assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni di cui al presente comma saranno concessi ai sensi dell'articolo 26 del regolamento UE 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.».

3.461 (già 3.40)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 8-quater, aggiungere infine il seguente: «8-quinquies. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "finalizzato alla erogazione di contributi per la" sono aggiunte le seguenti: "estirpazione e".».

Art. 3-bis

3-bis.0.450 (già 3.0.2)

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 3-ter

(Misure urgenti per contrastare i danni derivanti dal fenomeno della 'vendemmia verde' in Sicilia)

1. Al fine di contrastare l'incremento dei costi e le limitazioni della produzione determinati dal fenomeno della "Vendemmia Verde" in Sicilia, è riconosciuto un contributo alle cantine sociali che hanno subito l'aumento dei costi di gestione conseguente al minore ammasso delle uve.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per gli anni 2024-2026, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

3-bis.0.451 (già 3.0.3)

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Ristoro danni climatici al comparto vitivinicolo in Sicilia)

1. Al fine di sostenere il comparto vitivinicolo e ristorare i produttori del settore danneggiati dalle condizioni climatiche avverse dell'estate 2023 in Sicilia, viene determinato un contributo per la perdita di ricavi calcolato sulla base del calo di produzione provinciale, desunto dalle dichiarazioni della raccolta delle uve ai sensi del DM n. 5811 del 26 ottobre 2015, e compreso tra un minimo di 2 mila di euro e un massimo di 25 mila di euro per azienda.

2. Ai fini di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce termini e modalità di erogazione delle misure di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2024-2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»

3-bis.0.452 (già em. 3.0.9)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Misure urgenti per contrastare i danni da gelate tardive)

1. Le imprese agricole che nel corso della campagna 2023 abbiano subito perdite produttive a causa delle gelate tardive e di altri eventi climatici avversi e che non abbiano beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Per le medesime cause, si dispone l'innalzamento della percentuale di copertura dello strumento Agricat, prevedendo parametri risarcitori più alti per gli indennizzi dei danni alle produzioni frutticole per l'annata 2023, in modo da poter garantire almeno la produzione dell'annata stessa.»

3-bis.0.453 (già 3.0.10)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Misure urgenti per la produzione di pere)

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

3-bis.0.454

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter

(Misure urgenti per la produzione di pere)

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

Art. 4

4.450 (già em. 4.2)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c).

4.6

GIACOBBE

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «o-bis».

4.7

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis.), aggiungere in fine le seguenti parole: «L'ISMEA, nell'elaborazione della metodologia di calcolo dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli e alimentari, tiene conto almeno del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie, della campagna agricola di riferimento, delle differenti dimensioni aziendali, del rispetto dei disciplinari di produzione e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti di produzione dei prodotti agricoli e alimentari.».

4.8

NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «L'ISMEA, nell'elaborazione della metodologia di calcolo dei costi

medi di produzione dei prodotti agricoli e alimentari, tiene conto delle specifiche condizioni strutturali in cui versano le regioni insulari, con particolare riferimento alla dimensione delle piccole imprese, dei costi di trasporto, delle condizioni metereologiche sulla piovosità media, dell'accesso effettivo e continuato alle risorse idriche e ai relativi costi, all'impatto esercitato dalle variazioni climatiche, al costo del reperimento, mantenimento e soggiorno di manodopera stagionale».

4.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il prezzo minimo, corrisposto alle aziende agricole non è inferiore al costo medio di produzione identificato dall'ISMEA;».

4.16

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e devono essere superiori agli stessi costi di produzione»*

b) *alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e in misura superiore agli stessi costi di produzione»*

c) *alla lettera d) dopo le parole: «all'articolo 3,» inserire le seguenti: «dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al precedente comma deve essere superiore ai costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera o-ter).»*

d) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) all'articolo 6, comma 2 sono aggiunte infine le seguenti parole: «rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 comma 2-bis.».*

4.22

NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, e devono essere superiori agli stessi costi di produzione e, nelle regioni insulari, dei costi di trasporto»

b) *alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e in misura superiore agli stessi costi di produzione e, nelle regioni insulari, dei costi di trasporto».

4.19

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) sono aggiunte infine le seguenti parole:* "o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato."

b) *alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole:* "o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.".

4.27

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro."».

4.33

GIACOBBE

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso «6-bis» inserire il seguente:
"6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 c.c., il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).".

4.451 (già em. 4.34)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

«6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 del codice civile, il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»

4.452 (già em. 4.35)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

«6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipolenti di cui al comma 3 del presente articolo.»

4.39

GIACOBBE

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente:
"6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo."

4.453 (già 4.40)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, alla lettera d), dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
«6-ter.1. Alle denunce sulla mancata osservazione della normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare nell'ambito dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari presentate da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare, è garantita la tutela dell'anonimato.»

4.454 (già em. 4.42)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, lettera e), capoverso «12-bis», le parole: «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'annullamento della sanzione erogata.»

4.43

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera e), capoverso «12-bis» sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

Art. 4-ter

4-ter.0.450 (già 4.0.9)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater

(Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituito, presso Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi medi di produzione agricola ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al precedente comma, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui ai al primo comma si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 5

5.450 (già em. 5.1)

FREGOLENT, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

5.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5.5

GIACOBBE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-*bis*, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-*bis*), c-*bis*.1). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

b) al comma 8, le lettere c-ter) e c-quater) sono soppresse.».

5.7

GIACOBBE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

b) sostituire il capoverso 1-bis. con i seguenti: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo si applica anche alle imprese agricole e cooperative agricole che realizzano impianti fotovoltaici a terra nell'ambito di comunità energetiche, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

1-ter. Il primo periodo del comma 1 non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati rivolti in modo esclusivo ad imprese agricole e/o cooperative agricole, nel rispetto di limiti dimensionali parametrati ad una produzione non eccedente il doppio del fabbisogno aziendale, per le quali non siano disponibili adeguate o sufficienti superfici per l'installazione a tetto. Il suddetto fabbisogno è determinato in base al picco di consumo annuale rilevabile nell'ultimo triennio di esercizio normale dell'attività, al netto degli eventi calamitosi accertati o documentati.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano alle Associazioni temporanee di imprese (Ati) ed alle altre forme aggregative in cui ci sia separazione tra il gestore della produzione energetica ed il conduttore della produzione agricola.».

5.451 (già em. 5.8)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, capoverso «1-bis». sostituire il primo periodo con il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8, fermo restando la possibilità di richiedere una variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»

5.452 (già em.5.11)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, dopo le parole «dai piani urbanistici vigenti,» inserire le seguenti «se interessa oltre il cinquanta per cento dell'area agricola».

5.453 (già em. 5.18)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata,» è inserita la seguente: «b)»

5.454 (già 5.22)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso «1-bis» primo periodo, sostituire le parole: "c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del

comma 8 del presente articolo.", con le seguenti: "b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n.1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8".

5.455 (già em. 5.19)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, capoverso «I-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8» con le seguenti: «b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n.1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti agrivoltaici di cui alle lettere d) ed e) delle definizioni delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 27 Giugno 2022, ovvero nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR*

5.456 (già em. 5.30)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, capoverso «I-bis» primo periodo, sopprimere le parole: «numeri 2) e 3)»

5.457 (già 5.28)

GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole: «c-bis.1), e c-ter), numeri» inserire le seguenti: «1),» e dopo le parole: «dell'articolo 31 del presente decreto» inserire le

seguenti: «agli impianti agrivoltaici ai sensi dell'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».

5.35

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «Il primo periodo non si applica», inserire le seguenti: «agli impianti di cui all'articolo 65, comma 1-quater del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e».

5.36

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «nel caso di», inserire le seguenti: «progetti che prevedano impianti agrivoltaici, di cui alle lettere d) ed e) delle definizioni delle "linee guida in materia di impianti agrivoltaici", adottate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 27 giugno 2022, e di».

5.458 (già em. 5.41)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «obiettivi del PNRR», aggiungere le seguenti: «nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, volte a preservare le attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione».

5.42

MISIANI

Al comma 1, capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» inserire le seguenti: «nonché per quelli agrivoltaici che adot-

tano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies* dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione.».

5.459 (già em. 5.45)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sezione 1.1 lettera d)»

5.460 (già em. 5.46)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sezione 1.1 lettera e)»

5.461 (già em. 5.47)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199»

5.462 (già em. 5.50)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «nonché agli impianti agrivoltaici.»

5.463 (già 5.51)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, capoverso «1-bis», è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Il primo periodo non si applica, inoltre, ai progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che rientrino nelle seguenti casistiche:

- a) impianti di potenza fino ad 1 MW realizzati da aziende agricole;
 - b) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese, la cui produzione è finalizzata all'autoconsumo;
 - c) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
 - d) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;
 - e) impianti realizzati su siti oggetto di bonifica alla data del presente provvedimento.»
-

5.54

GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.»

5.464 (già em. 5.55)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 1».

5.57

GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole:
«L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti qualora le aree non siano state adibite ad attività agricole nell'ultimo decennio».

5.59

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nei siti Unesco e nelle zone tampone e coni visivi degli stessi, nonché nelle aree appartenenti a Rete Natura 2000, l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è consentita solamente ove prevista dai piani urbanistici comunali.».

5.63

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente: «1-ter.
Le disposizioni, di cui al comma 1-bis, e la disciplina per l'individuazione di superfici idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, di cui all'ar-

articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

5.465 (già em. 5.62)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e le aree idonee così come previsto dal comma 8 si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1».

5.65

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici vigenti è comunque consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui alla parte prima, paragrafo 1.1, lettere *d*) ed *e*) delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici - Giugno 2022", prodotto nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica - Dipartimento Energia, e composto da: CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A.; ENEA - Agenzia nazionale per le 9 nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A.».

5.466 (già em. 5.66)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In ogni caso dall'installazione degli impianti fotovoltaici nelle zone di cui al comma 1 da parte del proprietario che abbia affidato, a qual-

siasi titolo, ad altri l'attività agricola non può pregiudicare la continuità dell'attività degli stessi e, se da tale installazione deriva una diminuzione dell'area disponibile, a questi è riconosciuto un giusto indennizzo, a titolo di compensazione».

5.467 (già em. 5.70)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2025»;»

5.73

MISIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i progetti di impianti fotovoltaici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti avviato un procedimento ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero autorizzativo, ivi inclusa la presentazione di dichiarazioni e comunicazioni di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, laddove applicabile, i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4 comma 2 del medesimo decreto legislativo nonché i relativi procedimenti ambientali, laddove previsti, sono conclusi ai sensi della normativa previgente. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano avviati i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano decorsi i termini previsti dalle relative norme di settore senza che l'amministrazione ne abbia comunicato la non procedibilità».

5.468 (già em. 5.74)

FREGOLENT, MUSOLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i progetti di impianti fotovoltaici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti avviato un procedimento ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo III, del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero autorizzativo, ivi inclusa la presentazione di dichiarazioni e comunicazioni di cui agli articoli 6 e 6-*bis* del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, laddove applicabile, i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo nonché i relativi procedimenti ambientali, laddove previsti, sono conclusi ai sensi della normativa previgente. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano avviati i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano decorsi i termini previsti dalle relative norme di settore senza che l'amministrazione ne abbia comunicato la non procedibilità.».

5.469

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «alla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le parole:* «per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stata presentata l'istanza di attivazione, nonché le relative procedure da avviarsi successivamente per l'ottenimento dei titoli necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti»;

5.470

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «presente decreto» *inserire le seguenti:* «e quelle successive finalizzate al completamento dell'iter per il conseguimento del titolo abilitativo e/o autorizzativo» ;

5.471 (già em. 5.87)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini di cui al presente comma, si intendono avviate anche le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale per le quali sia stato richiesto alle autorità competenti almeno uno degli atti di assenso nelle materie di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241."

5.472 (già 5.95)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

«2-quinquies. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e sue modificazioni e integrazioni, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato nell'allegato I-bis, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, differenziato per zona di mercato.».

5.473

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-quinquies. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i. relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è

pari al prezzo di riferimento individuato dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 differenziato per zona di mercato.».

5.474 (già em. 5.99)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

«2-*quinquies*. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 436 del 22 dicembre 2023, da parte delle aziende agricole, singole o associate, in deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, per gli impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di iscrizione al Registro o alle Aste.»

5.475 (già 5.106)

GIACOBBE

Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

«2-*quinquies*. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.».

5.476 (già em. 5.107)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-*quinquies*. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.»

5.477 (già 5.110)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

«2-*quinquies*. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.»

5.478

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-*quinquies*. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare di cui la Missione-C 2-I 2.2, Sviluppo Agrivoltaico di cui la Missione 2-C2 I.1.1

ed Autoconsumo diffuso di cui la Missione 2-C2-I 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.»

5.479

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente comma:

«2-*quinquies*. I valori delle tariffe incentivanti determinate in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW, alimentati a biogas o a biomasse, sono aggiornati annualmente, a decorrere dalla prima procedura di iscrizione a registro, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.»

5.480

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-*quinquies*. All'articolo 24, comma 8, del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono aggiunte le seguenti parole: «non più incentivati o»;

b) alla lettera c) dopo le parole «gli impianti» sono aggiunte le parole: «, fatta eccezione per gli impianti a biogas di potenza fino ad 1 MW elettrico,»

5.0.450 (già 5.0.17)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi."

5. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

dopo le parole "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".»

Art. 5-*bis*

5-*bis*.0.450

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*ter*

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia

reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

5-bis.0.451

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

All'articolo 2135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."

b) al comma 3 le parole: "nonché le attività dirette" sono eliminate».

5-bis.0.452 (già 5.0.12)

GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive

ve nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

5-bis.0.453 (già 5.0.14)

GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.
(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.».

5-bis.0.454 (già 5.0.20)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi."

5. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».

5-bis.0.455 (già 5.0.21)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. All'articolo 2135 codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."

b) al terzo comma le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.».

5-bis.0.456 (già 5.0.28)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter

(Decorrenza tassazione diritti di superficie)

1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica

con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».

5-bis.0.457 (già 5.0.40)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter

(Disposizioni in materia di circolazione stradale)

1. Le macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, impiegate per l'esercizio delle attività agricole e forestali su fondi rustici sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

2. L'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è abrogato.».

5-bis.0.458 (già 5.0.41)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Disposizioni urgenti per la circolazione delle macchine agricole)

1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

5-bis.0.459 (già 5.0.44)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente: «Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono, a qualsiasi titolo, cereali sono tenute a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa, le operazioni di carico e scarico trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

- a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
- c) 80 tonnellate annue per il mais;
- d) 40 tonnellate annue per l'orzo;
- e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
- f) 30 tonnellate per l'avena;
- g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, sorgo, miglio, frumento, segalato e scagliola.

Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni relative ai cereali trasformati. Sono escluse le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.»;

b) il comma 140 è sostituito dal seguente: «Le operazioni di carico e di scarico per la vendita e la trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere comunicate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento»;

c) il comma 142 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno comunicato, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, i dati relativi al carico

dei cereali nazionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000; a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.».

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 1.».

5-bis.0.460

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212».

Art. 6

6.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ed il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono rifinanziati rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse aggiuntive del "Fondo di parte corrente" sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni sino a tutto maggio 2024 e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa di tali restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 15 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

6.450

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere il comma 2-bis.

6.451 (già 6.3)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente: «2-ter. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato al-

la concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore agricolo e zootecnico che hanno subito comprovati danni diretti dalla diffusione della PSA a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo è concesso, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.6

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

*Al comma 3, alla lettera a), premettere le seguenti: «0a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*) e di concorso alla relativa attuazione", sono inserite le seguenti: ", che opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;*

01a) all'articolo 2 comma 2-bis, dopo le parole: "Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle dispo-

sizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche.».

6.452 (già em. 6.9)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 3, lettera a) premettere la seguente:

«0a1) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: «Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II,» sono inserite le seguenti: «o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche».».

6.19

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», sopprimere i commi 3 e 4.

6.453 (già 6.20)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Il Commissario straordinario redige e trasmette, con cadenza trimestrale, ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. La relazione è tempestivamente trasmessa dai Ministri alle competenti commissioni parlamentari.».

6.454

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere il comma 3-bis.

6.455 (già sub 6.100/2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3-bis, capoverso "2-ter" dopo le parole: "cinghiale (Sus scrofa)," aggiungere la seguente: "non" e sostituire le parole: "a eccezione" con le seguenti: "né quelle".

6.0.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art 6-bis

(Fondo per la prevenzione e per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati

dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti)

1. Al fine di prevenire i danni alle produzioni zootecniche arrecati dalla fauna carnivora, da lupi e canidi e per assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati dalla fauna carnivora, da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il "Fondo per la prevenzione e per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti" sia diretti che indiretti, da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.».

6.0.450 (già 6.0.2)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)

1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ubicate in comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema Agricolo Nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, allegando:

a) copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del Codice civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUUA) di cui al D.P.R. n. 503/1999.

b) copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione in zona montana della sede legale della richiedente;

c) l'ammontare del contributo richiesto;

d) indicazioni delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

2. L'Ente destinatario della domanda procederà all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle Regioni e delle Province autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.»

3. L'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura emanerà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, procedure operative

al fine di implementare il Sistema Agricolo Nazionale per l'invio della domanda di contributo.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2024, risorse pari a 25 milioni di euro per anno.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell' articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

Art. 7

7.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, premettere i seguenti: «01. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° gennaio 2024, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 01.

01-bis. Al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ero-

gazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo.

01-ter. Ai maggiori oneri di cui ai commi 01 e 01-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.3

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) in funzione della rete trofica e ad individuare adeguate misure di prevenzione della diffusione è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.2

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore ittico che hanno subito comprovati danni diretti dalla diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo è concesso, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) in materia di aiuti *de minimis*. I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.15

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: «La relazione è tempestivamente trasmessa dai Ministri alle competenti Commissioni parlamentari.».

7.0.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese e programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

1. Al fine di contrastare il diffondersi di specie viventi che rappresentano una minaccia per la biodiversità degli ecosistemi acquatici, ivi comprese le acque interne, con particolare riferimento al granchio blu (*Callinectes sapidus*) ed alle altre specie invasive classificate come IAS (*Invasive Alien Species*), in grado di compromettere la sopravvivenza di specie di interesse commerciale, con inevitabili ricadute economiche e sociali sui territori e sulle imprese di pesca e di acquacoltura ivi operanti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1. Tra le misure finanziate dal fondo rientrano le spese per prelievo, le spese per la manutenzione delle reti, le spese per la progettazione e realizzazione di attrezzi necessari alla cattura delle specie infestanti, le spe-

se sostenute per il corretto smaltimento delle specie infestanti prelevate, compresi l'eventuale stoccaggio e refrigerazione, nonché il trasporto presso il sito di smaltimento, opportunamente documentate. Sono altresì spese per consulenza tecnica e finanziaria, se direttamente connesse all'operazione, nonché le spese inerenti ad iniziative per favorire il ripopolamento attivo delle aree colpite dalle specie infestanti.

3. In coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2, nonché con le altre pertinenti disposizioni unionali, per i soggetti che operano in forma collettiva, quali cooperative di pescatori e loro consorzi, il contributo per gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 viene riconosciuto nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, rispondendo ai criteri previsti:

- a) beneficiario collettivo;
- b) interesse collettivo per la ricaduta positiva per l'ecosistema oggetto dell'intervento, volto a limitare la presenza di specie infestanti e per la salvaguardia dell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura che rappresenta una componente fondamentale per il mantenimento delle condizioni economiche e sociali dell'area;
- c) elementi innovativi, rappresentati dal coinvolgimento coordinato dei pescatori o degli acquacoltori associati in cooperativa, che assicura migliori strategie di azione e di gestione delle varie fasi di prelievo, stoccaggio e avvio allo smaltimento delle specie prelevate.

4. Tra i criteri di assegnazione delle risorse disponibili si tiene conto altresì del numero di pescatori od acquacoltori associati, operanti nell'area oggetto di ogni singolo intervento.

5. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n° 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità della programmazione.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.450 (già em 8.6)

FREGOLENT, MUSOLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2, e adotta provvedimenti contingibili e urgenti nonché, per i territori dove già sono previste disposizioni per la eradicazione delle zoonosi, suggerisce alle Regioni eventuali provvedimenti contingibili e urgenti che queste possono adottare, anche a integrazione o modifica dei Piani regionali in vigore, già approvati dal Ministero della Salute, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate finalità perseguite. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.

8.5

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2, e indica alle Regioni eventuali provvedimenti contingibili e urgenti da adottare, anche a integrazione o modifica dei Piani regionali di eradicazione delle zoonosi in vigore, già approvati dal Ministero della Salute, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei

principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate finalità perseguite.".

8.7

CAMUSSO, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. il Commissario straordinario definisce piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione della proliferazione della brucellosi. il piano di intervento dovrà essere condiviso con le parti interessate attraverso le loro rappresentanze nei territori colpiti da brucellosi.".

8.451 (già em. 8.10)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ed il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono rifinanziati rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse aggiuntive del "Fondo di parte corrente" sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni sino a tutto maggio 2024 e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa di tali restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 15 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»

8.0.450 (già 8.0.2)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa)

1. Al fine di fronteggiare ed eradicare dal territorio italiano l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è nominato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, un Commissario straordinario nazionale.

2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni dalla Xylella fastidiosa e adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia e i suoi rischi sul sistema economico e ambientale territoriale, e per eradicare l'emergenza su tutto il territorio dove essa è presente.

3. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario nazionale straordinario e di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici.»

Art. 9

9.1

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

Art. 9-quater

9-quater.450 (già 9.0.1/1)

FRANCESCHELLI

Sopprimere il comma 1.

9-quater.451 (già 9.0.1/2)

FRANCESCHELLI

Sopprimere il comma 2.

9-quater.452 (già 9.0.1/3)

FRANCESCHELLI

Sopprimere il comma 3.

9-quater.453 (già 9.0.1/4)

FRANCESCHELLI

Sopprimere il comma 4.

9-quater.454 (già 9.0.1/5)

FRANCESCHELLI

Sopprimere il comma 5.

9-quater.455 (già 9.0.1/6)

FRANCESCHELLI

Sopprimere il comma 6.

9-quater.456 (già 9.0.1/7)

FRANCESCHELLI

Sopprimere il comma 7.

9-quater.457 (già 9.0.1/8)

FRANCESCHELLI

Sopprimere il comma 8.

9-quater.458 (già 9.0.1/9)

FRANCESCHELLI

Sopprimere il comma 9.

9-quater.459 (già 9.0.1/10)

FRANCESCHELLI

Sopprimere il comma 10.

9-quater.460 (già 9.0.1/11)

FRANCESCHELLI

Sopprimere il comma 11.

9-quater.461 (già 9.0.1/12)

FRANCESCHELLI

Sopprimere il comma 12.

9-quater.462 (già 9.0.1/13)

FRANCESCHELLI

Sopprimere il comma 13.

9-quater.463 (già 9.0.1/14)

FRANCESCHELLI

Sopprimere il comma 14.

9-quater.464 (già 9.0.1/16)

FRANCESCHELLI

*Alla Rubrica del Capo III, sopprimere le parole da: «per l'efficientamento»
a: «(SIAN)».*

Art. 10

10.450

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

10.2

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

10.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Nuove disposizioni in materia di Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157)

1. All'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo la parola: "nonché" sono aggiunte le seguenti: "il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e).

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 453, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157".

3. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'a-

gricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato è attribuita la funzione di organo tecnico-consulativo e svolge attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione in merito all'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni."

4. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-*bis* e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi. Decorsi i termini di cui al precedente periodo il parere si intende negativo."

5. In sede di prima applicazione dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n.157, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n.157, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Modifiche agli articoli 19 e 19-ter della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

"2. Ai fini di tutelare e garantire una migliore gestione del patrimonio zootecnico, la difesa del suolo, la selezione biologica e la sanità pubblica, il patrimonio storico-artistico, le produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, è demandato alle regioni il compito di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale attività di controllo, esercitata selettivamente, viene praticata di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, dietro parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia o l'inadeguatezza dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono indicare espressamente il numero di capi abbattibili in totale per ciascuna specie di cui all'articolo 18, che siano oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché indicare l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere tempestivamente il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati. Detti piani sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, le quali potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi cui sono destinati i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

4. L'articolo 19-ter della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è soppresso".».

10.7

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta" sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute".».

10.451

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Piani faunistico-venatori)

1-bis. L' articolo 10 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è così modificato:

"Art. 10

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico -venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo Corine Land Cover, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di escluse.

2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.

4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera f), le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera g), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera h), le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni e le Province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.

7. I piani faunistico -venatori di cui al comma 7 comprendono:

- a. i parchi nazionali;
- b. i parchi naturali regionali;
- c. le riserve naturali statali;
- d. le riserve naturali regionali e provinciali;
- e. i monumenti naturali;
- f. le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- g. le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

h. i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

i. i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

j. le zone militari;

k. i demani forestali;

l. le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

m. i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere f), g) e h);

n. i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere f) e g);

o. l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

p. le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge 353/2000.

8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

10. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al precedente comma 5.

11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere f), g) e h), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.

16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico -venatoria."»

10.452

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 le parole ", la vendita e la detenzione" e le parole ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono abrogate".

1-ter. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così modificato:

"2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo fino all'entrata in vigore della presente legge devono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di resi-

denza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore."

1-*quater*. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono cancellate.

1-*quinqies*. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 sono soppressi.»

10.453

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 30 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è inserito il seguente:

"Art. 30-*bis*

(Istituzione del DAVE, Divieto di Attività Venatoria temporaneo in seguito ad atti di caccia illegale.)

1. Qualora, sulla base di elementi di fatto, emerga il ferimento o l'uccisione in un ambito territoriale di caccia, in un comprensorio alpino, in un'azienda faunistica venatoria, in un'azienda agri-turistico-venatoria di una delle specie particolarmente protette, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni, è immediatamente sospesa nei suddetti istituti ogni attività venatoria per un periodo che va da 2 a 10 mesi, da scontarsi anche in differenti stagioni venatorie. Qualora il momento dell'accertamento del ferimento o dell'uccisione non cada nel corso della stagione venatoria, la sospensione decorrerà a far data dalla successiva apertura dell'attività venatoria. Ai fini della presente norma è considerato ferimento la menomazione dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi all'articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni o vietato ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, e uccisione la morte dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi dell'articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni o vietato ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge.

2. Qualora nel medesimo ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino, azienda faunistica venatoria, azienda agri-turistico-venatoria emerga il ferimento o l'uccisione di più animali, il periodo di sospensione è aumentato di un terzo. Qualora il ferimento o l'uccisione si verifichi durante un periodo di sospensione dell'attività disposto ai sensi dei precedenti commi, o comunque entro due anni dal termine della sospensione, il periodo di sospensione da irrogarsi in ragione del ferimento o dell'uccisione è aumentato della metà. Qualora per effetto della fattiva collaborazione di un soggetto dotato di tesserino per l'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 12, comma 12, della Legge 11 febbraio 1992 n.157, venga individuato il soggetto autore del ferimento o dell'uccisione il periodo di sospensione da irrogarsi, o in corso di esecuzione, può essere ridotto fino a due terzi.

3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono emessi dal prefetto territorialmente competente. La tutela giurisdizionale è disciplinata dal codice del processo amministrativo."»

10.454

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituita:

"e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di trecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, da campi sportivi, da parchi pubblici e privati, dai confini di aree protette individuate ai sensi della legge 394/91 e oasi di protezione e a distanza inferiore a centocinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;"

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituita:

"f) sparare da distanza inferiore a trecento metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di tre volte la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, di campi sportivi, di parchi pubblici e privati, dei confini di aree protette individuate ai sensi della legge 394/91 e oasi di protezione; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di

trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;"

3. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, sono aggiunte infine: "esercitare la caccia in caso di nebbia, foschia o comunque scarsa visibilità;"

4. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole "al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5" sono cancellate.

5. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è soppressa.

6. Alla lettera u) sono aggiunte infine: "usare munizioni contenenti piombo"

7. Alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)" sono cancellate

8. La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituita:

"cc) il commercio di esemplari vivi di fauna selvatica non provenienti da allevamenti di cui all'articolo 17 comma 1 della presente legge."

9. Alla lettera ee) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole da "dei capi utilizzati" fino a "dalla presente legge e" sono cancellate.»

10.455

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. L'articolo 17 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così modificato:

"1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e di ripopolamento."

2. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è soppresso

3. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così modificato:

"4. La detenzione e l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, fermo restando quanto stabilito dalla legge 150 del

1992 e dalla Convenzione internazionale sul commercio internazionale di specie in pericolo (CITES), è vietato nei confronti di tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Coloro che possiedono al momento dell'entrata in vigore della presente legge esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale devono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore".»

Art. 11

11.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1 premettere il seguente:

"Art. 01

(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."»

11.6

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) inserire il seguente: "1-bis) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con i presidenti di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti di province e comuni e degli altri soggetti attuatori partecipanti alla Cabina di regia»;

b) al numero 2), dopo le parole: "al comma 2" inserire le seguenti: "primo periodo, la parola: «provvede» è sostituita dalle seguenti: «acquisisce, dalle regioni territorialmente competenti, tenuto conto degli atti adottati dalle autorità competenti, i dati relativi» e al".

11.8

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)

1. Per incrementare la capacità di resilienza dei territori rispetto alle crisi idriche, aumentando la capacità di trattenere l'acqua piovana, e calmierarne l'insufficienza o l'eccesso, agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva è demandata la realizzazione di invasi multifunzionali secondo un Piano straordinario 2025 - 2030.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

3. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione trasmettono alla segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica i progetti, le informazioni e i documenti necessari.

4. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le Autorità di bacino distrettuali. Il decreto approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto della capacità di soddisfare +i seguenti obiettivi: diffusività della rete, basso impatto paesaggistico, equilibrio territoriali, realizzazione con l'impiego di materiali naturali locali, pluralità degli usi (civile, irriguo, di accumulo idroelettrico mediante pompaggio, ambientale, industriale, di laminazione delle piene, ricreativo, ecc.).

5. Il decreto di cui al comma 4 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 2.

6. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi del Piano straordinario di cui al presente articolo, si applicano, in quanto com-

patibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

"6-bis.

(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)

1. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, è adottato un Piano straordinario, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui attuazione è demandata agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

2. Gli invasi, previsti dal Piano straordinario, sono realizzati senza uso di cemento e con materiali naturali locali. Gli invasi sono destinati ad un uso plurimo, in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e alla creazione di nuovi siti di potenziale valenza ecologica, sono utilizzati esclusivamente alla raccolta di acque piovane, non possono essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non possono intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le Autorità di bacino distrettuali e la Cabina di regia per la crisi idrica, approva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei

tempi di attuazione, con priorità per gli interventi in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati con materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

4. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario, di cui al comma 1, definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati con materiali naturali locali.

5. Per la realizzazione del Piano straordinario, di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni."».

11.11

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In considerazione della situazione di scarsità idrica in atto, al fine di accelerare le operazioni di manutenzione straordinaria degli invasi e di incrementare i volumi di accumulo di risorse a scopo potabile e irriguo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, sono definite le procedure semplificate, da attuare da parte dei soggetti

gestori o concessionari, in relazione alle attività di rimozione ed estrazione dei sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento che riducono la capacità di accumulo degli invasi e di gestione del materiale estratto a seguito dei predetti interventi di manutenzione straordinaria."».

11.15

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine le seguenti righe:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (Provincia di Grosseto).
TOSCANA	Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (Provincia di Firenze).
TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).
TOSCANA	Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto di valle.

11.16

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

11.17

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel Comune di Manciano (provincia di Grosseto).

11.18

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

11.450

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere il comma 2-bis.

11.0.5

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

11.0.8

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)

1. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane è adottato, un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il

Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.».

Art. 12-bis

12-bis.450

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere l'articolo.

Art. 13

013.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

All'articolo 13, premettere il seguente:

«Art. 013

(Tavolo istituzionale)

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative agli stabilimenti siderurgici *ex Ilva*, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto, finalizzato all'individuazione e alla valutazione dei soggetti presenti sul mercato intenzionati ad acquisire il controllo e ad investire negli stabilimenti siderurgici *Ex Ilva* sulla base di un apposito Piano industriale compatibile con gli obiettivi di rilancio occupazionale ed industriale, di sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, di attuazione degli interventi di risanamento e tutela ambientale, di tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che risponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti.».

13.1

Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

13.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Misure finanziarie urgenti per assicurare la salute dei lavoratori degli impianti ex ILVA)

1. Al fine di garantire la salute delle lavoratrici e dei lavoratori diretti e indiretti dell'ex ILVA e degli abitanti del quartiere Tamburi di Bari, sono destinati 150 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del dieci per cento, dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

13.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Struttura tecnico-scientifica per le bonifiche degli impianti ex ILVA)

1. Al fine di garantire la creazione e il funzionamento di una struttura tecnico-scientifica di supporto al Commissario straordinario per accelerare la realizzazione degli interventi urgenti di bonifica, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono destinati 150 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del dieci per cento, dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

te dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

13.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.» *con le seguenti:* «Le risorse di cui al primo periodo sono incrementate di 470 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

13.450 (già 13.5)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, sopprimere le parole "comma 1" e sostituire le parole da: «è aggiunto» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, sono assegnati 150.000.000 di euro, a valere sulle risorse di cui Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

13.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole: « possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo

periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 » *con le seguenti*: « sono essere incrementate di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024»

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024.».

13.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti*: «del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Valutazione di impatto sanitario per le imprese strategiche)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «per i progetti riguardanti» sono aggiunte le seguenti parole: «gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché quelli».».

13.0.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Valutazione di impatto sanitario per lo stabilimento siderurgico di Taranto)

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità (ISS), entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.».

13.0.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Incremento dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei dipendenti di stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata del 10 per cento. Il medesimo

incremento è applicato ai trattamenti di integrazione salariale eventualmente corrisposti in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

1. Al fine di evitare la formazione di ulteriori oneri per lo Stato, scongiurare ulteriori ripercussioni a danno dei creditori della società Ilva in amministrazione straordinaria, salvaguardare i livelli occupazionali e retributivi dei dipendenti dei relativi stabilimenti e mantenere la destinazione d'uso dell'intero ammontare delle risorse attualmente disponibili per l'effettuazione delle opere di bonifica di Taranto, l'articolo 1 del decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, è abrogato.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13 e 15.

13.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Ulteriori misure indifferibili per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)

1. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici della Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e

per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stanziati 150 milioni di euro in favore delle imprese che risultino creditrici per mancati pagamenti di forniture di beni o servizi entro i termini contrattuali prescritti nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle predette risorse.

3. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

13.0.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis
(*Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto*)

1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4 atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

13.0.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per il riconoscimento delle imprese dell'indotto degli stabilimenti siderurgici Ex ilva come imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano)

1. Le imprese dell'indotto che concorrono in modo essenziale al sostentamento degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva, sono riconosciute imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano e inserite nel Piano nazionale per la siderurgia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* predisponde, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito elenco delle imprese che contribuiscono in modo essenziale alla continuità produttiva e al funzionamento degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva.

3. Al fine di garantire la continuità operativa delle imprese inserite nell'elenco di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle imprese di cui al medesimo comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

13.0.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni a garanzia della continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria)

1. All'articolo 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 luglio 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima";

b) alla lettera b), le parole: "da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "da convertire, entro il 31 luglio 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima.".

2. A decorrere dal 1° agosto 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nelle more dell'individuazione del nuovo socio privato, uno o più finanziamenti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2024, di cui 1750 milioni di euro al fine di assicurare la continuità produttiva aziendale e la funzionalità produttiva dei predetti stabilimenti di interesse strategico nazionale, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali, la bonifica dei luoghi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e 250 milioni di euro per il pagamento delle imprese fornitrici di beni e servizi e di quelle in subappalto che risultino creditrici per mancati pagamenti entro i termini contrattuali. Tali finanziamenti prevedono l'applicazione di un tasso d'interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per

capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria, a seguito dell'acquisizione da parte del nuovo soggetto investitore delle quote di maggioranza del capitale delle suddette imprese.

3. Agli oneri del presente articolo si fa fronte attraverso le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

Art. 14

14.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s., nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.".

14.2

Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 1.

14.4

Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali deriva un rischio grave e imminente, il Comitato tecnico regionale (CTR) dispone in via cautelativa la limitazione o la sospensione provvisoria delle attività, con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o all'infrastruttura cui è specificatamente riferibile la carenza rilevata. Il CTR dispone le misure da adottare per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti e assegna un termine non superiore ai sei mesi per la trasmissione del rapporto di sicurezza opportunamente adeguato. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti risultino insufficienti, è disposto il divieto di esercizio delle attività." ».

14.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «quarantotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

14.8

CAMUSSO, MARTELLA

Al comma 1, le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

14.9

FURLAN, MARTELLA

Al comma 1, sostituire le parole: "quarantotto mesi" con le seguenti: "trentasei mesi".

14.10

CAMUSSO, MARTELLA

Al comma 1, sopprimere la parola: "nettamente".

Art. 15

15.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Sopprimere il comma 2.

15.2

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 2.

Art. 15-ter

15-ter.0.450 (già 15.0.2)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-quater

(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, già fornitrici e creditrici nei confronti degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva in As, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

15-ter.0.451 (già 15.0.3)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-quater

(Misure per favorire il pagamento delle piccole e medie imprese delle forniture di beni e servizi alle agli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in As)

1. Per l'anno 2024, è stanziata la somma iniziale di euro 150 milioni da destinare al pagamento, entro i termini contrattuali concordati, delle piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi per la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

15-ter.0.452 (già 15.0.4)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-quater

(Misure per l'accesso al credito per le imprese fornitrici degli stabilimenti siderurgici ADI in As)

1. Per l'anno 2024, una ulteriore quota fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese fornitrici beni e servizi nei confronti degli impianti di interesse strategico nazionale in As, con priorità per quelle che non abbiano già avuto accesso alle medesime garanzie di cui al decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse, a titolo gratuito e senza valutazione, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità semplificate per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15-ter.0.453 (già 15.0.7)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-quater

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle Regioni Puglia, Liguria e Piemonte, della provincia e dei Comuni di Taranto, Genova e Novi Ligure, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto, finalizzato all'individuazione delle condizioni e delle risorse necessarie ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo, l'incremento sostenibile della produzione degli impianti delle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e la conservazione dell'attrattività di mercato degli stabilimenti, come soluzione per individuare sul mercato nuovi soci che siano intenzionati ad acquisire il controllo azionario e ad investire nei medesimi, da giudicare sulla base di un apposito Piano industriale compatibile con gli obiettivi di rilancio occupazionale ed industriale, di decarbonizzazione e di tutela dell'ambiente e della salute e che risponda all'interesse strategico del Paese.».

15-ter.0.454 (già 15.0.8)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-quater

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono

sostituite dalle seguenti: ", di 12,5 milioni per l'anno 2024 e di 4,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025".

2- Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
